



# COMUNE di BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10053 – Piazza Cavour n. 1 - Tel. 0122/49002 - Fax 0122/640414

[www.comune.bussoleno.to.it](http://www.comune.bussoleno.to.it)

**DECRETO SINDACALE Numero 6 DEL 27.03.2015**

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 -LEGGE DI STABILITÀ 2015-) - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

## IL SINDACO

VISTO l'art. 50 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda al Sindaco la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici;

RICHIAMATO l'art. 1 commi da 611 a 614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 -legge di stabilità 2015- che prescrive l'approvazione, entro il 31 marzo 2015 del piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, orientato alla loro riduzione. Quest'obbligo rappresenta l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate con disposizioni che traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma elaborato dal Commissario straordinario per la spesa pubblica e pubblicato ad agosto 2014.

Dopo il c.d. "Piano Cottarelli", con il quale il Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha perciò imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241;

ATTESO che l'avvio del "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015 è teso ad assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*";

CONSIDERATO che il comma 611 della legge 190/2014 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

RILEVATO che il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Il Sindaco, entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

VISTO l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* elaborato dal Segretario comunale senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune e ritenuto di approvarlo in quanto proposta da sottoporre al Consiglio comunale nella prima seduta utile;

#### DECRETA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare l'allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, di cui all'art. 1 commi da 611 a 614 legge 23 dicembre 2014, n. 190 -legge di stabilità 2015- che ne prescrive l'approvazione, entro il 31 marzo 2015 in relazione alle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute e orientato alla loro riduzione;
3. di sottoporre il Piano de quo al Consiglio comunale nella prima seduta utile;
4. di trasmettere il Piano alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di pubblicarlo nel sito internet del Comune.



IL SINDACO  
(ANNA MARIA ALLASIO)

*Anna Maria e Allasio*



# COMUNE di BUSSOLENO

- TORINO -

## PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(articolo 1 commi 611 e seguenti Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" -legge di stabilità 2015-)

PARTE I – RELAZIONE

PARTE II – PIANO OPERATIVO

Approvato con decreto del Sindaco n. 6 in data 27/03/2015

## PARTE I

### RELAZIONE

Fra le tante disposizioni, la legge di stabilità 2015 - legge 190 del 23 dicembre 2014 - introduce la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate per produrre risparmi.

Mentre la finanziaria 2008 si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente per il tramite di una partecipata:

La norma non detta nessun criterio per l'inserimento delle partecipazioni indirette nell'alveo del piano di razionalizzazione. Sono perciò state inserite nel Piano tutte le partecipazioni indirette di cui potevasi avere contezza. Né, allo stato, risulta che esse abbiano incidenza sul bilancio del Comune. Neppure questo Comune, per la minimale quota di cui è titolare ha influenza dominante o particolari vincoli con la partecipazione di secondo livello.

Per le partecipazioni dirette, il piano ha elencato non solo le società cui il Comune è partecipe, ma anche le altre forme aggregative esistenti cioè i Consorzi.

Si vuole comunque sottolineare che questo Comune non detiene partecipazioni se non in organismi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale e imposti per legge, per cui non si registrano margini di autonomia, diretta, discrezionalità decisionale.

Tutti gli organismi elencati, anche nel caso non siano imposti da legislazione vigente, partecipano alla produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. Essi pertanto risultano indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

Non pare quindi congrua la loro dismissione per impossibilità concreta di riassunzione di tali servizi in modo diretto, a causa della carenza strutturale e di organigramma in merito da parte di questo Ente.

Per le partecipazioni indirette, il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà con ciascuna di dette società aprire un tavolo di confronto coinvolgendo gli altri soci, avendo chiaro l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette e utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della legge finanziaria 2015. Perciò il piano focalizza puntuali criteri operativi a supporto dei lavori di analisi.

Il piano di razionalizzazione, ponendo strumenti che possono essere utilizzati per il raggiungimento dell'obiettivo che la norma espone, persegue e dettaglia lo stesso obiettivo degli altri interventi deliberativi che l'hanno preceduto e precisamente quello di diminuire il numero delle partecipate locali o di ridurre il costo che grava sui bilanci locali.

Il piano, nell'individuare esigenze di studio sulla razionalizzazione eventuale delle partecipazioni indirette, pone la tempistica (31 dicembre 2015) per uno primo step di azione, tanto da poter predisporre entro il 15 marzo 2016 la relazione sulla sua attuazione, con i risultati ottenuti dall'azione intrapresa.

Il piano operativo di razionalizzazione (con l'allegata relazione) e la relazione sull'attuazione del piano sono soggette a pubblicazione nel sito web dell'ente locale. La pubblicazione costituisce un preciso adempimento in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs n° 33 del 2013. La pubblicazione deve avvenire entro il termine ultimo per la predisposizione del piano.

Sempre entro lo stesso termine, il piano dovrà essere inviato alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti che si esprimerà sulla sua validità.

La scelta operata dal legislatore nell'adozione delle disposizioni in materia di razionalizzazione della struttura delle società partecipate sembra, in parte, discostarsi dalle previsioni legislative precedenti, non

dettando dei criteri rigidi e ben definiti, ma lasciando libertà di scelta agli enti locali nell'ambito di criteri generali dettati.

Questo modus operandi può essere ritenuto positivo in quanto, valorizzando l'autonomia degli enti locali, determina la possibilità di azione, pur sempre rimanendo all'interno del quadro normativo generale, secondo la specificità dell'Ente e le sue dimensioni strutturali, che corrispondono direttamente alla erogazione dei servizi istituzionali resi con lo strumento della partecipazione.

\*\*\*\*\*

## **PARTE II**

### **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI**

#### **1. Premessa.**

Entro il 31 marzo gli enti devono approvare il piano di razionalizzazione delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, orientato alla loro riduzione. Quest'obbligo è stato introdotto dall'articolo 1, commi 611-614, della legge 190/2014, e rappresenta l'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate con disposizioni che traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma elaborato dal Commissario straordinario per la spesa pubblica e pubblicato ad agosto 2014.

Dopo il c.d. "Piano Cottarelli", con il quale il Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha perciò imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

La normativa attualmente vigente contiene un duplice vincolo di risultato a carico delle Pubbliche amministrazioni: la riduzione delle partecipazioni entro il 2015 e il conseguimento dei risparmi di spesa. Il dato principale da considerare è che la disciplina della materia si propone la migliore utilizzazione delle risorse, dunque l'efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa ed, esplicitamente, il contenimento dei costi.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- e. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## **2. Piano operativo – rendicontazione.**

Sulla base di quanto ora premesso, questo Comune intende direzionare le proprie azioni in merito sulla base delle considerazioni che seguono, in modo strettamente aderente alla *ratio* normativa e dando concreta attuazione ed attualizzazione alla ricognizione dello stato di fatto.

Si vuole comunque sottolineare che questo Comune non detiene partecipazioni se non in organismi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale e imposti per legge, per cui non si registrano margini di autonomia, diretta, discrezionalità decisionale.

### **Il piano operativo.**

Sulla base del disposto del comma 612 della legge 190/2014 il Sindaco definisce e approva, entro il 31 marzo 2015, il presente piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Infatti, al vertice monocratico di ogni amministrazione spetta la responsabilità complessiva del processo, che coinvolge necessariamente gli organi gestionali e politici desumibili in base all'assetto generale delle competenze.

Si ritiene, alla luce dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel, che l'approvazione finale del piano spetti al Consiglio, al di là della formulazione letterale del comma 612.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del Sindaco.

Il presente piano definisce la ricognizione dello stato di fatto sulle partecipazioni del Comune, nonché analizza le condizioni dei risparmi da conseguire.

Il presente piano fa propri i seguenti criteri posti dalla legge:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il presente piano ha come base imprescindibile di criterio che non sono legali tutte le società:

- che sviluppino attività commerciali e che si collocano pertanto al di fuori delle competenze degli enti locali (art. 112 del TUEL; art 3, c. 27, della l. 244/2007);
- che, salvo eccezioni normative, non sono totalmente pubbliche e in house (art. 13 del d.l. 223/2006, per le società che producono beni o servizi strumentali; art. 113 bis del Tuel in assenza di normativa regionale, per le società che producono servizi pubblici locali non a rilevanza economica; art. 34, comma 20, del d.l. 179/2012 per le società che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica);
- che sviluppino attività strumentali (servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) e per le quali non se ne sia dimostrata la stretta necessità (l. n. 244/2007);
- che producono servizi pubblici locali a rilevanza economica, in particolare per quelli non a rete, e per i quali si sia proceduto ad un affidamento diretto senza che si sia dimostrata la difficoltà di una

concorrenza nel mercato e per il mercato e dunque la conformità con il quadro europeo (d.l. n. 179/2012).

Entro il 31 dicembre 2015 deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato programmato dal presente piano.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti corredato da una relazione tecnica corredata da tutti i dati utili per una piena comprensione delle scelte adottate. e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

#### **La rendicontazione.**

Il Sindaco entro il 31 marzo 2016, ha l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Tale nuovo obbligo di rendicontare i risparmi favorisce un monitoraggio approfondito e costituisce un passaggio fondamentale per la predisposizione di un piano di valenza strategica, in grado, da un lato, di valorizzare le proprie partecipate e di produrre, al tempo stesso, risparmi significativi.

Anche tale relazione deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

#### **La pubblicazione.**

Il piano operativo e la rendicontazione sono pubblicati, in un'ottica di massima trasparenza, nel sito Internet istituzionale delle Pubbliche amministrazioni di riferimento - nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».

Questa pubblicazione costituisce adempimento formale in ottemperanza alle disposizioni del Dlgs 33/2013, con ogni conseguenza anche in termini sanzionatori.

### **3. Attuazione del piano operativo.**

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, al piano operativo, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

- comma 563: le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- comma 565: nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale

informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

- comma 566: entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- comma 567: per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- comma 568-bis: le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali.**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **5. Le partecipazioni dell'ente**

### **Partecipazione diretta**

Questo Comune partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - SMAT S.p.A - con una quota dello 0,00013% per la gestione del servizio idrico integrato;
- ACSEL S.P.A. per la gestione di servizi di carattere ambientale (quali ad esempio: rifiuti urbani e nettezza urbana; energia con fonti alternative e rinnovabili; cattura, osservazione sanitaria e rifugio di cani randagi), oltre alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi dei Comuni della Valle di Susa - con una quota dello 4,64%;
- CADOS - Consorzio Ambiente Dora Sangone, organismo di programmazione per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con una quota dello 1,899%;
- CON.I.S.A. - Consorzio Socio Assistenziale Valle di Susa, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, con una quota dello 6,98%.

Tutte le sopra elencate società, imposte, peraltro, da legislazione vigente, partecipano alla produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. Esse pertanto risultano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Non pare quindi congrua la loro dismissione per impossibilità concreta di riassunzione di tali servizi in modo diretto, a causa della carenza strutturale e di organigramma in merito da parte di questo Ente.

### **Partecipazione indiretta.**

Il rilievo viene effettuato sulla base dei dati in possesso alla data odierna (cfr. allegati da 1 a 5).

- Partecipazioni detenute da Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.:

Capogruppo:

- Risorse idriche S.p.A. con una quota riferita a questo Ente dello 0,00012%;
- Aida Ambiente S.R.L. con una quota riferita a questo Ente dello 0,00007%;
- SCA S.R.L. con una quota riferita a questo Ente dello 0,00007%;
- ACQUE POTABILI S.p.A. con una quota riferita a questo Ente dello 0,00004%;

Partecipazione in altre Società:

- Sviluppo Idrico S.p.A.;
  - Gruppo SAP;
  - S.I.I. S.p.A. – Vercelli,
  - Nord Ovest Servizi S.p.A. – Torino;
  - Mondo Acqua S.p.A. – Mondovì CN;
  - Environment Park S.p.A. – Torino;
- Partecipazioni detenute da ACSEL S.p.A.:
  - ACSEL Energia S.p.A. con una quota del 4,64% (\*);

-----  
(\* ) risultando ACSEL Energia S.p.A. costituita dal socio unico ACSEL S.p.A. si è attribuita la percentuale di partecipazione indiretta uguale alla percentuale di partecipazione diretta.  
-----

Per le partecipazioni societarie di cui sopra il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno di tali partecipazioni, dovrà con ciascuna di dette società aprire un tavolo di confronto coinvolgendo gli altri soci, avendo chiaro l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della legge finanziaria 2015.

In particolare si ritengono validi i seguenti criteri operativi:

- istituzione di un gruppo di lavoro per la definizione del quadro di tutti gli organismi partecipati dall'ente;
- valutazione, per le partecipazioni societarie, del numero degli amministratori e dei dipendenti e verifica se i primi siano superiori ai secondi, perché in tal caso la norma non prevede esclusioni alla loro "soppressione";
- valutazione per le partecipazioni non eliminate, dell'andamento dei costi negli ultimi esercizi, ai fini della loro razionalizzazione con conseguente ipotesi di riduzione/ottimizzazione e con quantificandone dei relativi risparmi, attuando un effettivo sistema di controllo di gestione all'interno della partecipata;
- riferimento alle realtà degli enti limitrofi in modo da avviare ottimizzazioni di tipo "territoriale";
- motivazione dettagliata della decisione sull'utilizzazione dello strumento societario, individuandone le ragioni complessive e pertanto sia la convenienza e le conseguenze sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli enti proprietari, sia la conformità al quadro europeo per la tutela della concorrenza e del mercato. La convenienza delinea il buon andamento aziendale inteso come "valore" non solamente giuridico, ma anche etico per la necessaria tracciabilità del processo decisionale, anche per contrastare la corruzione; come "valore" gestionale, particolarmente espresso dal sistema dei controlli interni, come, che ne segnala le condizioni di tutela; come elemento costitutivo della legalità per non rendere meno trasparente il quadro operativo, e non costituire strumento per eludere le norme;
- rispetto del quadro europeo che contribuisce a sua volta alla realizzazione del buon andamento dell'azione amministrativa.

Bussoleno, 27.3.2015



IL SINDACO  
Anna Maria ALLASIO

*Anna Maria Allasio*



**COMUNE di BUSSOLENO**

**PROVINCIA DI TORINO**

**UFFICIO FINANZIARIO**

email: [finanziario@comune.bussoleno.to.it](mailto:finanziario@comune.bussoleno.to.it)

Prot. n. 2836

Bussoleno, li 30/03/2015

Corte dei conti  
Sezione regionale di controllo  
Per il piemonte  
Via Roma, 305 10100 Torino

TRASMESSA VIA PEC

[piemonte.controllo@corteconticert.it](mailto:piemonte.controllo@corteconticert.it)

**OGGETTO: articolo 1 commi 611 e seguenti Legge 23 dicembre 2014, n. 190  
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  
Stato" -legge di stabilità 2015- RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ  
PARTECIPATE**

Si trasmette:

- decreto del Sindaco di approvazione ad oggetto PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ARTICOLO 1 COMMI 611 E SEGUENTI LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 -LEGGE DI STABILITÀ 2015-) - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.
- PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
(Marilena VIGHETTI)

